



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Le 'quote di genere' nello Statuto dell'Università di Udine

scheda a cura di Marina Brollo,
Presidente del Comitato per le pari opportunità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

1. Le pari opportunità tra i principio generali dell'ateneo di Udine

ART. 1 – ISTITUZIONE, FINI E AUTONOMIA

1. L'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti «Università»), istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. *(Omissis)*
5. Garantisce altresì il **rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.**

Modelli: artt. 3 e 51 Cost., testo unico sul pubblico impiego, codice sulle pari opportunità, risoluzioni e direttive comunitarie.

NOVITÀ: La legge Gelmini non prevede il principio generale delle pari opportunità, mentre l'Università di Udine ha scelto di introdurre nella sua carta 'costituzionale' un'intenzione di parità di genere.

L'idea alla base di questa previsione è quella di sperimentare nella comunità universitaria lo sviluppo di forme e di azioni per il riequilibrio tra i generi, anche quale modello di riferimento per combattere gli stereotipi di natura culturale.

Si segnala che nelle università le donne rappresentano la maggioranza del personale tecnico-amministrativo e la minoranza dei professori ordinari.

2. Le quote di genere negli organi centrali dell'ateneo:

a) nel Senato Accademico

ART. 11 – COSTITUZIONE DEL SENATO

1. Il Senato accademico si compone di un numero massimo di venticinque membri.
2. I componenti sono i seguenti:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) un numero massimo di quattordici rappresentanti delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nei Dipartimenti dell'Università;
 - c) due rappresentanti dei professori di seconda fascia di aree scientifico-disciplinari diverse, eletti dagli appartenenti alla fascia;
 - d) due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato di aree scientifico-disciplinari diverse, eletti dagli appartenenti alla categoria e dai ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo da almeno tre anni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

- e) due rappresentanti del personale tecnico - amministrativo, eletti da quest'ultimo;
- f) rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine, in misura pari al 15% del componenti l'organo.

(Omissis)

- 8. All'atto del voto per le elezioni di cui alle lettere da b) a f) del comma 2, può essere espressa, di regola, un'unica preferenza. **Una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima riguardi un candidato di sesso diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l'annullamento della scheda.**

Modelli: Legge Campania sulle elezioni comunali (Ok della Corte Costituzionale 12.12.2009),
disegno di legge Carfagna 2011.

- 9. Nel caso in cui, per le elezioni stesse, debbano essere o vengano comunque presentate liste, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento del principio generale delle pari opportunità tra donne e uomini, per ciascuna componente deve figurare almeno il 30% di candidature del sesso meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

Modelli: art. 51 Cost., legge sulle quote di genere nei CdA

NOVITÀ: La legge Gelmini non prevede le pari opportunità per il Senato.

La combinazione dei meccanismi previsti (doppia preferenza, e soglia minima di candidature) coltivano, senza eccessive forzature (la soglia del 30% appare né troppo alta né troppo bassa), le migliori e positive (seppur scarse) prassi di quote di genere praticate nella politica e in attesa di sperimentazione (dal 2012) nei consigli di amministrazione delle società quotate.

Per garantire l'effettività delle disposizioni sono previste anche le sanzioni, e sono pesanti: di annullamento dell'intera scheda se doppio voto allo stesso sesso, di inammissibilità della lista se sbilanciata.

b) nel Consiglio di Amministrazione

ART. 17 – CANDIDATURE, COMITATO DI VALUTAZIONE E DESIGNAZIONE

- 1. Chi intende candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione per i quattro posti a disposizione degli Interni ai ruoli dell'Università, deve presentare la propria candidatura. *(Omissis)*. Nel caso in cui le candidature non siano sufficienti, il Rettore propone al Comitato i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.
- 2. Il Rettore propone al Comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, tre nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, a seguito di consultazione di rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale.

(Il Rettore propone ovviamente tenendo conto anche del principio generale delle pari opportunità)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

3. Ulteriori tre nominativi per la copertura degli altri posti riservati ai componenti esterni, sono proposti al Comitato di cui al comma successivo da un collegio, espressione degli enti territoriali, formato da un unico rappresentante per le tre Province di Udine, Gorizia e Pordenone, uno per il Comune di Udine e uno per la Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Il **Comitato di valutazione delle candidature** è formato da un componente del Nucleo di valutazione, esterno ai ruoli dell'Ateneo, designato dal Nucleo stesso, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal **Presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».**

ART. 18 – ELEZIONE, DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

(Omissis)

5. Al fine di assicurare **le pari opportunità tra donne e uomini, nell'insieme delle nomine e designazioni di cui ai commi 1 e 2, va garantito, ove possibile, che almeno un terzo dei soggetti nominati e designati appartenga al genere meno rappresentato. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in ciascuna lista deve figurare almeno il 30% di candidature del sesso meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.**

La legge Gelmini prevede un obbligo generico di pari opportunità per il Consiglio di amministrazione.

La combinazione dei meccanismi previsti (percentuale minima di candidature, presenza garantista del presidente del CUG) dovrebbero accrescere la partecipazione femminile anche oltre la semplice maggiore probabilità di vincere.

3. L'organo dedicato alle pari opportunità

ART. 23 – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e **contro le discriminazioni»** (di seguito C.U.G.) **nella comunità universitaria.**
2. Il C.U.G. **assume le attribuzioni già previste dalle leggi e dai contratti collettivi per il Comitato delle pari opportunità e il Comitato sul mobbing.** In particolare, il C.U.G. promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, **le misure e le azioni idonee a garantire pari opportunità effettive;** ha compiti di verifica, consultivi e propositivi per favorire la realizzazione di un ambiente e di condizioni di lavoro improntati al benessere organizzativo, anche mediante azioni di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; **promuove, anche al di fuori della comunità universitaria, la diffusione della cultura delle pari opportunità.**
3. Il C.U.G. è presieduto da un delegato del Rettore ed è costituito dal Direttore Generale o da un suo delegato, da due studenti designati dal Consiglio degli studenti, nonché da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari al precedente di professori o ricercatori designati dal Senato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

accademico. Ad eccezione degli studenti, i soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G.. **Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.**

La previsione deriva non dalla legge Gelmini, bensì dall'art. 21 del cd. Collegato lavoro, legge n. 183/2010, che nell'intento di semplificare gli organi delle PA, unificano il comitato per le pari opportunità e il comitato mobbing, ha previsto una soluzione insoddisfacente per gli atenei, dimenticandosi di una parte importante della comunità: i docenti e gli studenti.

Per correggere le distorsioni, lo statuto ha attuato le previsioni normative adattandole alle peculiarità e complessità delle componenti e delle funzioni delle Università. In particolare, si segnala che il nuovo organo potrà, come prima, continuare a coltivare gli studi di genere e a diffondere la cultura delle pari opportunità anche al di fuori della comunità universitaria in senso stretto.

E per finire le PO nel codice etico

Imperniato sul principio della PARI DIGNITA' DI OGNI PERSONA, rifiutando ogni ingiusta discriminazione (art. 1).